



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 09-06-2020

Oggetto: DISCIPLINA DELLA PULIZIA DELLE AREE PRIVATE SU TERRITORIO COMUNALE ED ESECUZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER LA PREVENZIONE DI RISCHI PER L' IGIENE PUBBLICA

L'anno duemilaventi addì nove del mese di giugno, il Sindaco

PREMESSO CHE:

- Nel territorio comunale esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi, con conseguente pericolo per la viabilità;
- Nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti edificabili o fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpenti e insetti e quanto altro;
- Lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;
- **RILEVATO** che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città e che lo stesso stato

di incuria lede l'immagine ed il decoro del Comune soprattutto per la sua vocazione turistica;

- **CONSIDERATO** che la conservazione e il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;
- **DATO ATTO** che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di incuria;
- **RITENUTO** utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà che si trovano nelle condizioni indicate ed in stato di abbandono con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- **TENUTO** conto altresì della possibilità d'incendio di sterpaglie durante la stagione estiva;

VISTA/O:

- la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale 23/02/2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale";
- il vigente locale Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale;
- il Regolamento Edilizio comunale;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- la Legge 24/1/90 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada e s.m.i.;
- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii ed in particolare, l'art. 50;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- **Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;**
 - **Ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali ecc...dismesse;**
 - **Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto ecc;**
 - **Ai proprietari, affittuari e comunque aventi titolo di immobili;**
 - **Ai proprietari di aree verdi in genere;**
 - **Ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;**
 - **Ai concessionari di aree Pubbliche;**
- ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti successivi, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e

manutenzione dei luoghi:

1. di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno, in detti siti;

- alla ordinaria pulizia;
- allo sfalcio dell'erba alta (in modo che il manto erboso non superi i 20 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi insistenti;
- alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino;
- ad eliminare la presenza di animali morti o materiali putrescenti;
- a sgomberare i materiali in stato di abbandono;
- alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ed altre lordure.

2. di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:

- alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o polverulenti;
- a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedire la fuoriuscita;
- a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica da impedire la formazione di pulviscolo;
-

3. di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti:

- ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida ed adulticida;
- ad evitare che l'acqua ristagni nei recipienti domestici o da giardinaggio o nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve, e comunque coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili;
- a coprire oggetti e contenitori ove possa raccogliersi acqua piovana con teli impermeabili o coperchi;
- a non abbandonare nell'ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d'auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possano riempirsi o consentire il ristagno di acqua piovana;

O B B L I G A

- **Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;**
 - **Ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali ecc...dismesse;**
 - **Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto ecc;**
 - **Ai proprietari, affittuari e comunque aventi titolo di immobili;**
 - **Ai proprietari di aree verdi in genere;**
 - **Ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;**
 - **Ai concessionari di aree Pubbliche;**
- ad effettuare le operazioni elencate ai precedenti punti: 1), 2) e 3) comunque in maniera

totale e radicale **TRA IL 01 APRILE E IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO, ED ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO PER L'ANNO IN CORSO** e successivamente, ogni qualvolta si renda necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale e per non pregiudicare l'incolumità e la salute pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

S T A B I L I S C E

VIGILANZA E SANZIONI

*Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese, viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7/bis del D.Lgs.vo 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad euro 500,00", salvo l'applicazione per le aree interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 173,00 ad Euro 695,00 determinata ai sensi dell'Art. 29 del Codice della Strada;
E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra riportate secondo le disposizioni stabilite dalla Legge 689/81 e successive modificazioni.;*

La presente Ordinanza annulla e sostituisce integralmente le precedenti Ordinanze in materia ovvero di quelle in contrasto.

D E M A N D A

All'Ufficio di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

D I S P O N E

L'Invio di copia della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a:

- Stazione dei Carabinieri di Acqualagna;
- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Cagli;
- Dipartimento di prevenzione della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino;
- Di dare adeguata Pubblicità al Provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, on-line, nonché nei consueti modi di diffusione;
- la diffusione della presente ordinanza presso i luoghi pubblici del territorio mediante affissione, in modo di assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati e garantirne la tempestiva divulgazione.

A V V I S A

Ai sensi degli articoli di cui al capo II (articoli 4-6) della Legge n. 241/1990 l'Unità Organizzativa competente è il 1° Settore, il Responsabile del procedimento è l'Ispett. di Polizia Locale Palanca Maurizio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Acqualagna.

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI SABRINA